

**DETERMINA A CONTRARRE N. 831 DEL 25.05.2022**

**CAPITOLATO SPECIALE  
PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI  
PERSONALI (R.P.D.) OCCORRENTE ALL'A.S.L. AL E ALL'A.S.L. AT DI ASTI**

**STAZIONE APPALTANTE**  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL

**AMMINISTRAZIONI ADERENTI:**  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL  
AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI

<b>GARA A.N.A.C. N.</b>	8562550
<b>CIG.</b>	9227966671
<b>SCADENZA</b>	17.06.2022
<b>TERMINE PER RICHIESTE CHIARIMENTI</b>	15.06.2022
<b>SUDDIVISIONE IN LOTTI</b>	NO
<b>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</b>	OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
<b>SOPRALLUOGO</b>	NO
<b>PAGAMENTO TASSA A.N.A.C.</b>	NO
<b>GARANZIA PROVVISORIA</b>	NO

## CAPITOLATO SPECIALE PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DI DATI PERSONALI (R.P.D.) OCCORRENTE ALL’A.S.L. AL E ALL’A.S.L. AT DI ASTI

### TITOLO 1 DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO

#### ART.1 OGGETTO E DURATA CONTRATTUALE DEL SERVIZIO

La presente procedura telematica di acquisto che si svolge ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. (di seguito “Codice”), ha per oggetto il conferimento del **servizio di Responsabile della Protezione di Dati Personali (R.P.D.) occorrente all’A.S.L. AL e all’A.S.L. AT di Asti** (di seguito “*Amministrazioni aderenti*”) ed avverrà tramite emissione di “Richiesta di Offerta” nell’ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA Consip). La lista dei fabbisogni è dettagliatamente indicata nel presente Capitolato Speciale che si allega in formato elettronico nella RDO sul MEPA.

Nella presente procedura trova applicazione la disciplina introdotta dal Decreto Legge 16.07.2020 n. 76 convertito con modificazioni nella Legge 11.09.2020 n. 120 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*” nel testo modificato dal Decreto Legge 31.05.2021 n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29.07.2021 n. 108.

#### ART.2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

<b>IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE (ASL AL e ASL AT)</b>	Euro 70.000,00
<b>IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE ASL AL</b>	Euro 40.000,00
<b>IMPORTO A BASE D’ASTA ANNUALE ASL AT</b>	Euro 30.000,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO ASL AL</b>	Euro 80.000,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE COMPLESSIVO ASL AT</b>	Euro 60.000,00
<b>IMPORTO CONTRATTUALE comprensivo dell’opzione di prosecuzione per un identico periodo</b>	Euro 140.000,00
<b>C.I.G. ATTRIBUITO N.</b>	9227966671
<b>IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’A.N.A.C.</b>	NON DOVUTO

In linea con il documento d’indirizzo del Garante della Protezione dei Dati Personali sulla designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico, adottato con il provvedimento del 29 aprile 2021, n. 186, il RDP sarà chiamato a proporre attività da svolgere per migliorare la gestione dei trattamenti sul piano della conformità alla disciplina di settore, sia al momento dell’assunzione dell’incarico che, periodicamente, in corso di esecuzione dello stesso. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo, la predisposizione di:

1. documenti informativi, rivolti tanto al vertice dell’ente quanto ai suoi dipendenti e collaboratori;
2. attività di supporto per l’adempimento di singoli obblighi previsti dal Regolamento quali:
  - le informative (artt. 12-14);
  - le designazioni dei responsabili del trattamento (art. 28) e delle persone autorizzate (art. 29), con suggerimenti circa le possibili istruzioni da impartire;
  - il registro dei trattamenti (art. 30);

- il registro delle violazioni (art. 33);
3. proposte di misure tecniche e organizzative per innalzare il livello generale di protezione dei dati personali, oggetto dei trattamenti effettuati e per una più efficace tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati;
  4. procedure interne per la gestione di eventi particolari quali le violazioni di dati personali di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento, o le valutazioni di impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento, o anche, più in genere, l'analisi dei rischi;

Ogni attività dovrà comunque essere svolta in stretta collaborazione con il consulente aziendale, che svolge attività di supporto e con l'ufficio interno competente in materia di privacy.

Le Linee Guida sui responsabili della protezione dati, di rilievo europeo, emanate dal Gruppo di lavoro per la protezione dei dati, prevedono espressamente, nel caso in cui la funzione di R.P.D. sia esercitata da una persona giuridica, che *“ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e operante come R.P.D. soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nella sezione 4 del RGPD”*.

Qualora a concorrere siano persone giuridiche, l'appartenenza della persona fisica dalle stesse individuata come R.P.D. alla persona giuridica costituisce titolo preferenziale

#### **ART. 2.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Per ricoprire il ruolo di Responsabile della Protezione dei Dati, si richiede che il soggetto offerente sia esperto in materie giuridiche, in organizzazione e gestione dei rischi e abbia un particolare orientamento al lavoro di gruppo e di squadra. Si ritiene, inoltre, necessaria la conoscenza dell'organizzazione sanitaria e del trattamento dei dati sanitari in ambiti complessi e territorialmente vasti. L'operatore economico dovrà indicare espressamente il nominativo del soggetto che dovrà ricoprire il ruolo di R.P.D. per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.

È richiesto, a pena di esclusione, che la distanza fra Alessandria e la sede indicata dal R.P.D. **non** sia superiore a 250 km.

Inoltre è richiesta **obbligatoriamente** la disponibilità ad effettuare *“remote-work”* (lavoro “da remoto”).

#### **ART 2.2 ALTRI ONERI**

**ASL AL:** Il R.P.D. dovrà garantire la sua presenza presso le sedi dell'ASL AL per i primi tre mesi di incarico, per almeno 4 giorni al mese per un minimo di 8 ore al giorno in orario lavorativo; nei successivi mesi di almeno 2 giorni al mese per un minimo di 8 ore al giorno in orario lavorativo, con possibilità di ripristino della presenza come stabilita nel precedente passaggio in caso di diverse necessità aziendali.

**ASL AT:** Il R.P.D. dovrà garantire la sua presenza presso le sedi dell'ASL AT per i primi tre mesi di incarico, per almeno 3 giorni al mese per un minimo di 8 ore al giorno in orario lavorativo; nei successivi mesi di almeno 2 giorni al mese per un minimo di 8 ore al giorno in orario lavorativo, con possibilità di ripristino della presenza come stabilita nel precedente passaggio in caso di diverse necessità aziendali.

È essenziale che il R.P.D. sia coinvolto e consultato fin dalle fasi iniziali di ogni questione attinente alla protezione dei dati. Pertanto, sia gli interessati quanto le autorità di controllo devono poter contattare il RDP in modo facile e diretto, telematicamente e telefonicamente.

È richiesta al soggetto affidatario l'effettuazione di attività di consulenza nei confronti di entrambe le Aziende con una tempistica espressa di chiusura delle pratiche entro massimo 5 giorni.

Il R.P.D. non deve trovarsi in conflitto di interessi con altre attività eventualmente dallo stesso esercitate.

Il R.P.D. nel corso dell'espletamento del suo servizio garantire un corretto e diligente comportamento, nel rispetto di tutte le norme di carattere generale e disposizioni generali del presente capitolato.

### **Nella presente procedura non è ammesso il subappalto.**

#### **ART 2.3 SITUAZIONI GRAVI E PARTICOLARI**

Nel caso in cui si verifichino situazioni particolari e/o gravi (es. attività ispettive dell'autorità di controllo/Garante Privacy, Data Breach) l'RDP dovrà garantire in qualsiasi giornata la propria presenza presso la sede interessata dall'evento entro le ore 12.00 del giorno successivo alla ricezione della richiesta telefonica o telematica e la sua permanenza in loco per tutto il tempo necessario alla risoluzione della problematica occorsa.

#### **ART. 3 DURATA**

La durata contrattuale del presente servizio è fissata in **12 (dodici) mesi** decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto, **con opzione di prosecuzione alla scadenza per un identico periodo.** La decorrenza e l'effettiva esecuzione del contratto avranno inizio solo successivamente alla formalizzazione dello stesso; è fatta salva la facoltà da parte delle Amministrazioni aderenti di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto in casi di motivata e comprovata urgenza. In presenza di convenzioni stipulate da Centrali di Committenza Regionali ovvero da CONSIP S.p.A. ovvero di contratti stipulati da altra Stazione Appaltante cui le Amministrazioni aderenti debbano aderire a seguito della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Piemonte n. 34 - 189 del 28.07.2014, successivamente al perfezionamento contrattuale di cui trattasi e per servizi di pari oggetto che presentino condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle previste dal contratto stesso, la Stazione Appaltante avvierà una negoziazione con il Contraente al fine di ottenere un adeguamento dei prezzi in allineamento alla convenzione medesima. Nel caso il Contraente non accetti e non si adegui ai nuovi prezzi, le Amministrazioni aderenti si riservano, anche disgiuntamente, la facoltà di recedere dal contratto. Dalla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno. In caso di recesso, il Contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

#### **ART. 4 RENDICONTAZIONE, VERIFICHE E FATTURAZIONE.**

Con periodicità bimestrale (e a riepilogo a termine dell'esecuzione dell'incarico), dovrà essere rilasciata apposita relazione di rendicontazione delle attività rese, a consumo, nel corso del periodo (o dell'intera esecuzione del contratto). Per ciascun periodo le Amministrazioni aderenti, attraverso i rispettivi Direttori dell'Esecuzione del Contratto, sulla base della suddetta relazione, provvederanno a verificare l'avvenuta regolare esecuzione del servizio nel rispetto delle modalità e specifiche indicate in sede di offerta tecnica, e rilasceranno una nota di approvazione e autorizzazione alla fatturazione e al pagamento della quota parte a consumo di acconto/saldo (su importo contrattuale).

#### **ART. 5 RISERVA DI GRADIMENTO E PERIODO DI PROVA**

Fino a centoventi giorni successivi all'avvio delle attività, il servizio si intende affidato in regime di prova e le Amministrazioni aderenti possono liberarsi dai vincoli contrattuali e risolvere il contratto in caso di accertata assenza delle competenze necessarie all'erogazione del servizio o di resa del servizio in modalità o livello qualitativo diverse e inferiori a quelli diverse dalle specifiche di gara e/o offerti dal concorrente affidatario.

#### **ART. 6 RESPONSABILITA' CONSEGUENTI L'APPALTO E ASSICURAZIONI**

Il Contraente assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. Le Amministrazioni aderenti sono esonerate da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Contraente nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. Il Contraente è responsabile di ogni danno che possa derivare alle Amministrazioni aderenti ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi oggetto di gara. Qualora per cause di disservizio, dovute al Contraente, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività delle Amministrazioni aderenti, il Contraente è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime ricollegabili, s'intendono assunti dal Contraente che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente le Amministrazioni aderenti.

#### **ART. 7 CONTROLLI - INADEMPIENZE - PENALITÀ**

Le Amministrazioni aderenti si riservano, anche disgiuntamente, il controllo sul servizio aggiudicato. Il Contraente dovrà consentire alle Amministrazioni aderenti di verificare che il servizio in appalto sia svolto correttamente e nella misura prevista. Le Amministrazioni aderenti, se nell'ambito dei controlli riscontrano inosservanze delle obbligazioni contrattuali e/o inadempimenti non puntuali delle stesse, contestano formalmente mediante lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate e assegnano un termine non inferiore a 7 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte. Qualora le giustificazioni non pervengano o non siano ritenute idonee, saranno applicate penali. Delle penali applicate sarà data comunicazione al soggetto affidatario a mezzo raccomandata A/R. Il Contraente dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito. Resta ferma, in ogni caso, la risarcibilità dell'ulteriore danno subito da parte delle Amministrazioni aderenti. Queste ultime, anche disgiuntamente, si riservano l'insindacabile facoltà di applicare una penale in caso di mancanze nel rispetto del contratto in essere come segue:

- a. in caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto ai termini indicati nel contratto: Euro 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, di ritardo;
- b. per mancato rispetto delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni aderenti: da Euro 200,00 a Euro 500,00 per ogni infrazione;
- c. per mancata effettuazione di attività previste o prescritte: da Euro 200,00 a Euro 500,00 per ogni infrazione;
- d. per mancato rispetto delle norme comportamentali: da Euro 200,00 a Euro 500,00 per ogni infrazione;
- e. qualora l'aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del servizio fornito: una penale da Euro 50,00 a Euro 500,00 in base alla gravità e frequenza dei disservizi;
- f. qualora l'aggiudicatario non rispetti i tempi di espletamento dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'aggiudicatario non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza o specificità del servizio): da Euro 100,00 e 1.000,00 in base al ritardo sui tempi indicati nel capitolato;
- g. in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati: da Euro 200,00 a Euro 2.000,00 in base alla gravità, entità e frequenza dei disservizi/inadempienze.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione, il Contraente dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte delle Amministrazioni aderenti. Le suddette penali non esimono il Contraente da rispondere di eventuali danni e/o dell'effettuazione di interventi di ripristino su richiesta delle Amministrazioni aderenti.

## ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le Amministrazioni aderenti risolveranno il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- a. qualora si verificano le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- b. qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o delle Poste Italiane Spa, o senza l'utilizzo dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

1. cessione del contratto;
2. gestione del personale non sia conforme agli obblighi di legge;
3. cessione d'azienda, cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa aggiudicataria;
4. morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
5. incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto d'appalto;
6. positivo degli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente;
7. sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
8. accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, venir meno dei requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto.

Le Amministrazioni aderenti hanno altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora il Contraente:

1. non dia inizio al servizio alla data stabilita nel contratto;
2. non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto di appalto;
3. non impieghi personale con i requisiti concordati;
4. non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Amministrazioni aderenti di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
5. si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
6. sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;
7. rifiuti o trascuri di eseguire le disposizioni impartite dalle Amministrazioni aderenti;
8. non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
9. si verificano disservizi e/o inadempimenti di tipo grave o continuativo e reiterato (oltre 2 volte) che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni (in questo caso le Amministrazioni aderenti hanno la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa del soggetto affidatario);
10. si verificano gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza del Contraente, le Amministrazioni aderenti incamereranno la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior

danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi dei servizi. Nessun indennizzo è dovuto all'impresa aggiudicataria inadempiente. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento amministrativo delle Amministrazioni aderenti del quale viene data comunicazione al soggetto affidatario. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto nelle Amministrazioni aderenti di affidare a terzi i servizi, in danno del Contraente inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato al soggetto affidatario inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione dei servizi affidati e degli importi relativi. Al Contraente inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalle Amministrazioni aderenti rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'impresa aggiudicataria, senza pregiudizio dei diritti delle Amministrazioni aderenti sui beni del Contraente. Nel caso di minor spesa nulla compete al Contraente inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il soggetto affidatario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto il Contraente dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

#### **ART. 9 SICUREZZA SUL LAVORO**

E' fatto obbligo all'esecutore il rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81 e s.m.i. (Attuazione dell'art. 1 della Legge 03.08.2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). In particolare l'esecutore del contratto dovrà assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Le Amministrazioni aderenti forniranno al Contraente dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività di cui all'art. 26, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 09.04.2008 n. 81.

#### **ART. 10 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Il Contraente dovrà mantenere la riservatezza delle informazioni, dei fatti o delle circostanze delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del servizio.

#### **ART. 11 VERIFICHE E ISPEZIONI**

Le Amministrazioni aderenti si riservano la facoltà di effettuare controlli con proprio personale, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso e con le modalità che riterrà più opportune, al fine di verificare l'esatto adempimento del servizio fornito. I controlli avranno ad oggetto i requisiti previsti dal presente Capitolato speciale. A seguito delle predette attività di controllo, le Amministrazioni aderenti potranno avviare un procedimento sanzionatorio e/o emettere rapporti di non conformità.

#### **ART. 12 OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Gli obblighi contrattuali che sorgeranno in capo ai soggetti contraenti per effetto dell'aggiudicazione della presente procedura e tutti i successivi adempimenti relativi all'esecuzione del servizio medesimo (a titolo esemplificativo: adesione alle risultanze di gara, sottoscrizione del contratto, acquisizione CIG per la tracciabilità dei flussi finanziari, emissione degli ordinativi di spesa, controllo e verifica del servizio, pagamenti, contestazioni e comunque tutto quanto dettagliatamente descritto successivamente se non riservato alla Stazione Appaltante) saranno autonomamente gestiti dalle Amministrazioni aderenti alla gara.

#### **ART. 13 REGOLE APPLICABILI ALLE COMUNICAZIONI**

Le informazioni sul Capitolato speciale di gara, sempre che siano state richieste in tempo utile, sono comunicate attraverso le procedure previste dalla piattaforma ME.PA. Consip. I termini entro

i quali poter inoltrare richieste di chiarimento sono indicati nella RDO a sistema. Le risposte alle medesime verranno inviate alla scadenza dei predetti termini per via telematica attraverso la funzione dedicata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Eventuali informazioni sulle Amministrazioni aderenti possono essere desunte dai rispettivi siti internet aziendali [www.aslal.it](http://www.aslal.it) per l'A.S.L. AL e [www.asl.at.it](http://www.asl.at.it) per l'A.S.L. AT di Asti.

#### ART. 14 MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta economica dovrà essere redatta sul modello allegato. Nell'offerta dovrà essere indicato:

- Canone mensile per l'effettuazione del servizio per l'A.S.L. AL al netto dell'I.V.A. dovuta nelle forme di legge;
- Canone mensile per l'effettuazione del servizio per l'A.S.L. AT al netto dell'I.V.A. dovuta nelle forme di legge;
- Importo complessivo del servizio;

Il costo complessivo del servizio al netto dell'I.V.A. dovuta ai sensi di legge verrà preso come riferimento per l'attribuzione del punteggio afferente il parametro "Prezzo". Il costo complessivo del servizio ed i costi per singola ASL dovranno essere inferiori, **pena automatica esclusione dalla gara**, agli importi a base d'asta fissati dall'Amministrazione. Il prezzo offerto deve essere comprensivo di qualunque costo e onere accessorio, ivi compresi i costi per la sicurezza relativi ai rischi propri dell'attività della Ditta concorrente e per tutto quanto richiesto dal presente capitolato salvo quanto espressamente escluso. Tutti i prezzi si intendono comprensivi di ogni onere diretto, indiretto, spese generali ed utile d'impresa, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di legge. Per quanto riguarda la disciplina relativa all'individuazione delle "offerte anormalmente basse" e alle verifiche cui sono assoggettate si rinvia "in toto" a quanto dettagliatamente prescritto dal Codice. Validità dell'offerta: 180 giorni dalla data di presentazione. Come indicato dall'art. 32 comma 4 del Codice, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e pertanto non saranno ammesse offerte alternative comunque denominate. La Stazione Appaltante si riserva sempre la facoltà di verificare in ogni momento la congruità dei prezzi e delle condizioni economiche offerte in sede di gara mediante apposite indagini di mercato.

La Ditta partecipante dovrà indicare nell'apposito schema di offerta i costi della sicurezza c.d. 'propri' (diversi da quelli rappresentati dai "costi da interferenza che nel caso di specie sono stati computati dalla Stazione appaltante pari a zero euro) che la Ditta sostiene per garantire le prestazioni contrattuali oggetto della presente procedura (art. 95 comma 10 del Codice).

Costituisce causa di esclusione dalla gara l'inserimento da parte del concorrente dell'offerta economica o di parti della stessa all'interno degli spazi nella procedura telematica destinati a contenere documenti di natura amministrativa e/o tecnica.

## TITOLO 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

### ART.15 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

I soggetti concorrenti redigeranno la loro offerta tenendo conto di tutte le richieste e le preventive indicazioni specificate nel presente Capitolato Speciale. Per prendere parte alla gara i soggetti dovranno predisporre l'offerta secondo quanto indicato nella "Richiesta di Offerta" sulla piattaforma ME.PA Consip predisposta utilizzando il **bando "Servizi/Servizi di supporto specialistico"**.

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui l'Impresa formulerà la propria offerta dovrà essere composta da:

1. **offerta economica** da formulare immettendo a sistema il valore in Euro nel campo "Prezzo unitario IVA esclusa" e "Totale importo IVA esclusa" ;
2. **dettaglio tecnico ed economico** del servizio, contenente i relativi prezzi, da inviare in allegato firmato digitalmente alla proposta utilizzando il modello di documento "Dettaglio Tecnico/Economico Proposta per la RDO" ;
3. Documenti per l'ammissione;
4. Offerta Tecnica con i contenuti di cui in appresso;
5. Ogni eventuale altro documento richiesto sulla piattaforma dalla stazione appaltante;

Il tutto firmato digitalmente alla proposta utilizzando i modelli dei documenti presenti sulla piattaforma in argomento.

Le offerte dovranno pervenire tramite MEPA entro il termine perentorio indicato dal sistema informatico

**Saranno escluse dalla procedura le offerte che perverranno oltre il termine prescritto.**

La verifica e l'accertamento della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa verrà effettuata dal Punto Ordinante / Punto Istruttore in seduta pubblica telematica esclusivamente tramite accesso informatico alla la piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo.

In una seconda seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data verrà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il *Punto Ordinante / Punto Istruttore* procederà:

- all'apertura dell'offerta tecnica degli operatori economici ammessi alla prosecuzione della gara;
- alla verifica della presenza di tutta la documentazione tecnica richiesta.

Al termine delle predette operazioni si procederà in seduta riservata alla verifica circa la conformità del prodotto offerto alle prescrizioni del Capitolato Speciale che sarà effettuata dalla Commissione Giudicatrice costituita in data successiva al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Il verbale redatto dalla Commissione Giudicatrice verrà inviato tramite la piattaforma MEPA alle Ditte partecipanti prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte economiche.

In una successiva seduta pubblica *telematica* che verrà effettuata esclusivamente tramite accesso informatico alla piattaforma MEPA, la cui data sarà resa nota con preavviso di almeno tre giorni ai concorrenti esclusivamente attraverso l'Area Comunicazione del medesimo applicativo, il *Punto Ordinante / Punto Istruttore* procederà, tramite l'applicativo del M.E.P.A.:

- all'inserimento dei punteggi tecnici;
- all'apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
- all'assegnazione dei rispettivi punteggi;
- alla sommatoria dei punteggi qualità e dei punteggi prezzo;
- alla formulazione della graduatoria provvisoria e della proposta di aggiudicazione dell'appalto;
- all'individuazione delle offerte anomale per le quali è necessario avviare la procedura di verifica prevista dall'art. 97 del "Codice". La verifica verrà successivamente effettuata dal R.U.P. con il supporto della Commissione Giudicatrice.

Allo scopo di assicurare la massima trasparenza e la piena conoscibilità di tutte le operazioni di gara, tutte le sedute pubbliche virtuali saranno attivate sulla piattaforma MEPA.

Come prescritto dall'art. 11 u.c. del regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 36 del Codice in attuazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4/2016, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 553 dell'01.08.2017, l'obbligo della pubblicità delle sedute è da intendersi assolto con le predette modalità, trattandosi di procedura di gara le cui fasi di ammissione, apertura delle buste contenenti la documentazione tecnica e apertura delle buste contenenti le offerte economiche sono svolte integralmente ed esclusivamente tramite la piattaforma informatica del MEPA.

Con particolare riferimento alla presente procedura di gara, che prevede la presentazione e la sottoposizione dell'offerta per via telematica, il concorrente che si appresta alla partecipazione è consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure di upload e che tale tempo dipende in gran parte dalla performance dell'infrastruttura di comunicazione lato utente, quest'ultima a sua volta interferita da variabili fisiche o di traffico dati. Trattasi della dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica, che deve essere conosciuta, data per presupposta e accettata. In tal senso, l'esperienza e l'abilità informatica dell'utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere necessariamente presente, prevenire e gestire nel momento in cui si accinge all'effettuazione delle operazioni di sottoposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economica, assumendosi pertanto i rischi, dipendenti dalla propria volontà, che possono determinare un ritardo nella presentazione dell'offerta medesima rispetto al termine di scadenza.

#### **ART. 16 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Unitamente all'offerta economica il Concorrente dovrà allegare la seguente documentazione:

1. Una copia del capitolato speciale di gara debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta in segno di accettazione;
2. Una copia del **PATTO DI INTEGRITÀ** prescritto dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i., nel testo allegato al presente capitolato, sottoscritto per accettazione da parte del Legale Rappresentante della Ditta partecipante.
3. Il D.G.U.E. allegato in formato editabile attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione ai sensi dell'art. 80 del Codice;
4. Il PASSOE ottenuto dal sistema AVCPASS con le modalità indicate nell'apposita sezione dell'A.N.A.C. all'indirizzo internet [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

#### **ART. 17 DOCUMENTAZIONE TECNICA**

Unitamente all'offerta economica e alla documentazione prevista per l'ammissione alla gara i soggetti partecipanti dovranno altresì trasmettere la seguente documentazione tecnica:

1. **DESCRIZIONE GLOBALE DEL PROGETTO (in formato A4, corpo 11, max 15 pagg.),** riportante una descrizione completa e dettagliata del servizio offerto, che dovrà essere conforme ai requisiti indicati agli artt. 2 e ss., debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente, ovvero da un suo procuratore; in particolare, dalla documentazione citata si dovrà evincere:
  - a) modalità di erogazione e proposta operativa per lo svolgimento delle attività;
  - b) indicazione della sede operativa nel rispetto della distanza di cui all'art. 2.2;
  - c) individuazione del soggetto che opererà come RPD, indicandone le generalità;
  - d) disponibilità all'avvio immediato del servizio;
  - e) indicazione chiara ed univoca del numero di ore aggiuntive oltre al minimo di 8 ore per 4
  - f) giorni lavorativi per l'ASL AL e di minimo 8 ore per 3 giorni lavorativi per l'ASL AT previste dall'art. 2.2 nei primi tre mesi di incarico;
  - g) indicazione chiara ed univoca del numero di ore aggiuntive oltre al minimo di 8 ore per 2
  - h) giorni lavorativi per l'ASL AL e ASL AT previste dall'art. 2.2 nei successivi mesi di incarico, con possibilità di ripristino della presenza come stabilita alla lettera e) in caso di diverse necessità aziendali;
  - i) rendicontazione bimestrale e a consuntivo dell'attività svolta al referente aziendale privacy;
  - j) comprovata, qualificata e continuativa formazione, tenuto conto della credenzialità degli organismi di formazione, dell'assiduità nella partecipazione ai corsi, della continuità dell'aggiornamento;
  - k) piano della formazione dedicato allo svolgimento dell'attività;
  - l) possesso della certificazione volontaria acquisita sulla base della norma tecnica italiana UNI 11697 "Attività professionali non regolamentate – profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali
  
2. **CURRICULUM DEL R.P.D. in formato europeo (in formato A4, corpo 11, max 15 pagg.),** dal quale possa evincersi sia l'esperienza professionale che l'attività formativa del medesimo. In particolare il R.P.D. deve: conoscere bene l'organismo per il quale presta servizio; essere pienamente e facilmente raggiungibile dal personale dell'organismo per il quale presta servizio, dai soggetti interessati, dalle Autorità di protezione dei dati; conoscere la normativa nazionale ed europea in materia di privacy e avere conoscenze in materia di ICT; garantire l'attività di consulenza nel rispetto dei termini stabiliti dal presente Capitolato; conoscere bene le procedure, le regole amministrative, la normativa, che disciplinano l'organismo per cui presta servizio; avere una comprovata, qualificata e continuativa formazione; avere qualità personali e relazionali; collaborare con il consulente aziendale privacy; garantire indipendenza ed autonomia nello svolgimento delle sue funzioni e dei suoi compiti; non trovarsi in conflitto di interessi; essere presente sul campo; essere vicino all'organismo per cui presta servizio. Inoltre, dovrà garantire, come prima attività da realizzare, un'attenta analisi del contesto in cui avviene il trattamento dei dati personali che dovrà controllare e/o su cui sarà chiamato a formulare parere e dovrà rispettare l'ambito contrattuale di competenza del consulente aziendale che fornisce l'attività di supporto, sulla quale eserciterà un ruolo di controllo ed avallo.
  
3. **ELENCO RIEPILOGATIVO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA TRASMESSA,** da redigere secondo il modello allegato, riportante la stessa numerazione indicata nel presente articolo, l'oggetto ed il numero delle pagine. Nell'elenco in esame dovrà essere riepilogata **tutta** la documentazione tecnica trasmessa, senza nessuna esclusione, ivi compresi eventuali documenti, dichiarazioni, certificazioni di qualità, studi clinici, rapporti di prova, relazioni ecc. non espressamente richiesti nel presente articolo;

Nessun compenso spetterà ai soggetti concorrenti per lo studio e la compilazione dei progetti consegnati i quali non saranno in alcun caso restituiti e rimarranno di proprietà della Stazione Appaltante.

#### **ART. 18 ACCESSO AGLI ATTI – NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI**

La documentazione tecnica dovrà contenere, se di interesse ed in apposita dichiarazione separata, l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione della Ditta partecipante, segreti tecnici o commerciali o industriali e i correlati riferimenti normativi e che pertanto necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ai sensi dell'art. 53 del Codice e dell'art. 22 e ss. Della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. da parte di terzi, atteso che le informazioni fornite nell'ambito della documentazione tecnica costituiscono segreti tecnici o commerciali o industriali. In tal caso, nella predetta dichiarazione il concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale, nonché comprovare ed indicare le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n. 30 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale). Non potranno essere prese in considerazione e pertanto saranno considerate come non rese, dichiarazioni generiche che non precisino analiticamente quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale o industriale e le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all'art. 98 del Decreto Legislativo 10.02.2005 n.30 e s.m.i. In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell'art. 53 del Codice ove si prevede che "il diritto di accesso sulle informazioni fornite a corredo dell'offerta è consentito ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto" e conformemente al più recente orientamento della giurisprudenza in materia, in tutte le richieste di accesso agli atti dovrà essere fornita in ogni caso evidenza oggettiva circa la dimostrazione della sussistenza del duplice requisito della "strumentalità" dell'istanza medesima e della "stretta indispensabilità" dell'accesso alla tutela dei propri interessi. In assenza di tali elementi o qualora gli stessi fossero giudicati insufficienti la richiesta di accesso potrà essere respinta. Si precisa che comunque ogni decisione in merito alla valutazione della riservatezza/segretezza sarà di competenza della Stazione appaltante sulla base della documentazione acquisita agli atti nel corso del procedimento.

#### **ART. 19 PROCEDURA DI GARA**

Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 comma 2 del Codice, per singolo lotto indivisibile a favore della Ditta che avrà proposto **l'offerta economicamente più vantaggiosa** sulla base dei seguenti criteri:

<b>QUALITA'</b>	<b>MAX PUNTI 70</b>
<b>PREZZO</b>	<b>MAX PUNTI 30</b>

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato mediante il metodo cd. **"aggregativo – compensatore"** sulla base della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [ W_i * V(a)_i ]$$

Dove:

C(a)	=	indice di valutazione dell'offerta (a)
n	=	numero totale dei requisiti
W <sub>i</sub>	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i)
V(a) <sub>i</sub>	=	coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno
Σ <sub>n</sub>	=	sommatoria

N.B.: in tutti i calcoli eseguiti verrà considerato un numero di decimali pari a due. L'arrotondamento verrà effettuato con metodo matematico a partire dal terzo decimale: se il terzo decimale è pari o inferiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per difetto, mentre se il terzo decimale è superiore a 5 si procederà all'arrotondamento del secondo decimale per eccesso.

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, il punteggio da attribuirsi alle proposte tecniche dei concorrenti, sarà così ripartito:

**Suddivisi nei seguenti sottocriteri di valutazione:**

<b>CRITERI DI VALUTAZIONE</b>				
		<b>Punteggio parziale</b>	<b>Tipologia criterio</b>	<b>Criterio di assegnazione</b>
<b>A</b>	<b>Progetto</b>			
<b>A-1</b>	Progetto di organizzazione e modalità di erogazione del servizio di RDP.  Saranno apprezzate, in particolare, le caratteristiche metodologiche dell'offerta come desumibili dal progetto globale dei servizi offerti e dall'illustrazione delle prestazioni oggetto del servizio in grado di soddisfare al meglio le necessità delle Aziende con tempi e modi adeguati; verrà tenuto conto, quale requisito preferenziale, dell'appartenenza del RPD alla persona giuridica partecipante.	15	<b>D</b>	<u>Criterio Discrezionale:</u> maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
<b>B</b>	<b>Competenze in materia PRIVACY e ICT</b>			
<b>B-1</b>	Possesso di competenze specifiche in materia di privacy, preferibilmente riferita all'organizzazione ed al funzionamento delle Aziende Sanitarie con conoscenza di procedure, regole amministrative, normative che disciplinano le Aziende Sanitarie stesse.	14	<b>D</b>	<u>Criterio Discrezionale:</u> maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
<b>B-2</b>	Possesso di competenze specifiche in materia di tecnologie informatiche ed ICT.	2	<b>D</b>	<u>Criterio Discrezionale:</u> maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
<b>C</b>	<b>Esperienza Professionale e Formazione</b>			
<b>C-1</b>	Comprovata, qualificata e continuativa formazione, tenuto conto della credenzialità degli organismi di formazione, dell'assiduità nella partecipazione ai corsi, della continuità dell'aggiornamento.	7	<b>D</b>	<u>Criterio Discrezionale:</u> maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
<b>C-2</b>	Piano della formazione dedicato allo svolgimento dell'attività	6	<b>D</b>	<u>Criterio Discrezionale:</u> maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche

D	Consulenza / Assistenza On site / Audit			
D-1	Numero di ore aggiuntive oltre al minimo di 8 ore per 4 giorni lavorativi per l'ASL AL e di minimo 8 ore per 3 giorni lavorativi per l'ASL AT previste dall'art. 2.2 <u>nei primi tre mesi</u> di incarico:  Fino a 6 ore in più Da 7 a 11 ore in più Oltre 11 ore in più	7	T	<u>Criterio</u> <u>Tabellare</u> secondo le seguenti modalità: Fino a 6 ore in più: Punti 2 Da 7 a 11 ore in più: Punti 4 Oltre 11 ore in più: Punti 7
D-2	Numero di ore aggiuntive oltre al minimo di 8 ore per 2 giorni lavorativi per entrambe le Aziende previste dall'art. 2.2 <u>nei successivi mesi</u> di incarico:  Fino a 6 ore in più Da 7 a 11 ore in più Oltre 11 ore in più	7	T	<u>Criterio</u> <u>Tabellare</u> secondo le seguenti modalità: Fino a 6 ore in più: Punti 2 Da 7 a 11 ore in più: Punti 4 Oltre 11 ore in più: Punti 7
D-3	Distanza da Alessandria alla sede indicata dal R.P.D. calcolata con Google Maps	5	T	<u>Criterio</u> <u>Tabellare</u> secondo le seguenti modalità: Inferiore a 100 km: Punti 5 Da 101 a 150 km: Punti 3 Da 151 a 250 km: Punti 1
D-4	Piano di gestione delle emergenze, soprattutto in caso di Data Breach con dettagliato accenno alla possibilità di raggiungere la sede interessata nel più breve tempo possibile	4	D	<u>Criterio Discrezionale</u> : maggiore punteggio all'offerta con le migliori caratteristiche
E	<b>Possesso di certificazioni</b>			
E-1	Possesso della certificazione volontaria acquisita sulla base della norma tecnica italiana UNI 11697 "Attività professionali non regolamentate – profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali	3	T	<u>Criterio</u> <u>Tabellare</u> : secondo le seguenti modalità: In presenza del requisito: 3 punti In assenza del requisito: 0 punti
	<b>TOTALE</b>	<b>70</b>		

**PER QUANTO RIGUARDA I SOTTO CRITERI B-1, B-2, C-1, C-2 SONO ELENCATI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, I SEGUENTI ELEMENTI MOTIVAZIONALI CUI SI ATTERRA' LA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DISCREZIONALE DELLE OFFERTE:**

**B.1 POSSESSO DI COMPETENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI PRIVACY, PREFERIBILMENTE RIFERITA ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE CON CONOSCENZA DI PROCEDURE, REGOLE AMMINISTRATIVE, NORMATIVE CHE DISCIPLINANO LE AZIENDE SANITARIE STESSE**

Verrà valutata, in particolare, la piena conoscenza della realtà sanitaria e del suo funzionamento, in particolare con riferimento ad aree territorialmente vaste e complesse oltre all'acquisizione di conoscenze ed all'attitudine a valutare i procedimenti amministrativi in relazione al flusso dei dati nell'ambito delle attività tipiche delle organizzazioni e del funzionamento delle Aziende Sanitarie, che concorrono, all'interno della programmazione sanitaria nazionale e regionale, al raggiungimento degli obiettivi di integrazione tra le diverse attività (assistenza, didattica e ricerca), anche con riferimento alle tematiche relative alle sperimentazioni cliniche.

Le competenze di cui sopra saranno valutate anche attraverso:

- Attività di docenza in materia di protezione dei dati personali, alla quale si conferirà maggior peso qualora svolta in ambito sanitario;
- Eventuali pubblicazioni in materia di protezione dei dati personali, alle quali verrà dato maggior valore se in ambito sanitario. Per ognuna dovrà essere esplicitamente indicato il contributo scientifico;

## **B.2 POSSESSO DI COMPETENZE SPECIFICHE IN MATERIA DI TECNOLOGIE INFORMATICHE ED ICT**

Verranno valutati con particolare riguardo il conseguimento della Certificazione di Data Protection Officer ai sensi della NORMA UNI ed ogni altra ed ulteriore documentazione comprovante il possesso di competenze informatiche ed I.C.T.

## **C.1 COMPROVATA, QUALIFICATA E CONTINUATIVA FORMAZIONE, TENUTO CONTO DELLA CREDENZIALITÀ DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE, DELL'ASSIDUITÀ NELLA PARTECIPAZIONE AI CORSI, DELLA CONTINUITÀ DELL'AGGIORNAMENTO.**

Verranno valutati nello specifico esperienze professionali e di collaborazione nelle quali si dia evidenza anche delle capacità di gestione delle criticità in caso di reclami, verifiche, ispezioni, notifiche di data breach o consultazione preventiva quale DPO/RPD nella materia oggetto della procedura in Aziende Sanitarie desumibili dal curriculum vitae,

Verrà, inoltre, compreso nella valutazione il possesso di idonea formazione, attraverso la partecipazione a percorsi formativi (master/corsi di specializzazione in materia di protezione dei dati personali), alla quale si darà maggior rilevanza se riferita all'organizzazione e al funzionamento delle Aziende Sanitarie pubbliche.

## **C.2 PIANO DELLA FORMAZIONE DEDICATO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ**

Verrà valutato, in particolare, un Piano di formazione che contenga il programma più esaustivo di corsi proposti con indicazione, a titolo di esempio, dei seguenti elementi:

- contenuti formativi;
- monte ore complessivo e per ciascun modulo formativo;
- numero dei moduli;
- qualifica dei docenti.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i “**Punteggi Quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione della formula matematica prevista. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice in relazione a ciascun elemento di natura quantitativa dichiarato dalla Ditta concorrente secondo le modalità precedentemente indicate.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i “**Punteggi Tabellari**”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto. L'attribuzione del punteggio verrà effettuata dalla Commissione Giudicatrice assegnando la totalità dei punti previsti se il requisito è presente o nessun punto se il requisito non è presente.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i “**Punteggi Discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice sulla base della seguente scala di giudizi:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
ECCELLENTE	1,00
OTTIMO	0,90
BUONO	0,80
DISCRETO	0,70
SUFFICIENTE	0,60
MEDIOCRE	0,50
INSUFFICIENTE	0,40
GRAVEMENTE INSUFFICIENTE	0,30
SCARSO	0,20
ESTREMAMENTE CARENTE	0,10
NON VALUTABILE	0,00

Per ciascun sottocriterio l’attribuzione del punteggio afferente il parametro “QUALITA” verrà calcolato moltiplicando il coefficiente definitivo così determinato per ciascuna Ditta per il punteggio massimo di punti ad esso attribuito.

Saranno ammesse alla prosecuzione della gara solamente i soggetti che avranno ottenuto, in sede di valutazione qualitativa, un punteggio pari o superiore a **35** punti ricavato dalla sommatoria dei punteggi di tutti i sottocriteri. Successivamente, i punteggi attribuiti dalla Nucleo di Valutazione saranno riparametrati come segue: alla ditta che avrà ottenuto il punteggio massimo relativamente al punteggio afferente il parametro “Qualita” saranno in ogni caso attribuiti **70 punti** mentre alle altre Ditte saranno assegnati punteggi proporzionali. La rideterminazione dei punteggi non sarà effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è stato attribuito dalla Nucleo di Valutazione un punteggio **inferiore a 35 punti**, ritenuto quale **livello minimo di sufficienza**.

### OFFERTE ECONOMICHE

L’apertura delle offerte economiche sarà effettuata dal R.U.P. sull’applicativo MEPA Consip. Al concorrente, tra quelli ammessi, che avrà offerto il prezzo complessivo più basso, saranno attribuiti **30 punti** mentre agli altri punteggi proporzionali inferiori in base seguente espressione:

$$V_i = (R_i/R_{max})^\alpha$$

Riferimento: Linee Guida n. 2 di attuazione del Codice recanti “offerta economicamente più vantaggiosa” approvate dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1005 del 21.09.2016.

Dove:

$V_i$  coefficiente rispetto al parametro “prezzo” del concorrente i-simo variabile tra 0 e 1  
 $R_i$  ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-simo  
 $R_{max}$  ribasso sull’importo a base d’asta dell’offerta più conveniente  
 $\alpha$  0,3

Il punteggio finale attribuito da ciascuna Ditta verrà calcolato moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo attribuibile (30 punti).

Il servizio sarà aggiudicato alla Ditta che avrà ottenuto il punteggio globale più alto ricavato dalla sommatoria dei punteggi assegnati in sede di valutazione qualitativa e economica. Nel caso in cui due o più concorrenti conseguano un identico punteggio finale si procederà all'aggiudicazione a favore della Ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso. In caso di parità di offerte economiche si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio. Saranno automaticamente esclusi dalla gara i soggetti che avranno proposto offerte incomplete e non comprensive di tutte le voci richieste e indicate negli appositi schemi. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ai sensi del presente capitolato. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di "non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto" così come previsto dall'art. 95 comma 12 del "Codice". Le formule di cui sopra saranno le uniche valide a conferire il servizio ed a formare la graduatoria finale a prescindere da quelle restituite dalla piattaforma MEPA.

**Il costo complessivo del servizio dovrà essere inferiore, a pena di esclusione, al prezzo a base d'asta indicato dalla Stazione Appaltante, non saranno pertanto accettati ribassi pari a 0 (zero).**

#### **ART. 20 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Il Punto Ordinante, sulla base della graduatoria stabilita dal sistema, procederà all'accettazione dell'offerta collocata al primo posto della stessa entro il termine di validità e di irrevocabilità stabilito in occasione dell'invio della RDO. In tal caso il Sistema genererà un "documento di accettazione", che dovrà essere sottoscritto a mezzo di firma digitale e caricato a sistema entro il suddetto termine.

### TITOLO 3 DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

#### **ART. 21 DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE**

Il soggetto affidatario sarà invitato dalla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto dall'art. 76 comma 5 del Codice, a produrre la garanzia definitiva, costituita secondo i termini e le modalità previste dall'art. 26. La Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ex art. 18 della Legge 08.08.1990 n. 241 e s.m.i. e art. 43 1° comma del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., all'acquisizione della restante documentazione attestante il possesso dei requisiti generali di partecipazione oggetto di dichiarazione sostitutiva prodotta in fase di ammissione secondo le modalità prescritte dal Codice.

#### **ART. 22 DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO**

L'efficacia dell'aggiudicazione decorrerà dalla data di invio della lettera commerciale che verrà effettuato solo dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo da parte della Stazione Appaltante. Il contratto, dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva, produrrà effetto immediato, senza pertanto attendere il decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni così come prescritto dall'art. 32 comma 10 lett. b) del "Codice". Le comunicazioni ai soggetti controinteressati effettuate ai sensi dell'art. 76 comma 5 del "Codice" saranno effettuate esclusivamente a mezzo PEC dopo l'aggiudicazione definitiva.

#### **ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA**

Entro i termini indicati nella lettera di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione l'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire presso la Stazione Appaltante una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo quanto prescritto dall'art.103 comma 1 del Codice. La garanzia fideiussoria definitiva, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93 comma 3 del Codice e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il deposito cauzionale è svincolato annualmente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio secondo le modalità previste dall'art.103 comma 5 del Codice nel limite massimo corrispondente al 80% dell'iniziale importo garantito. L'importo della cauzione definitiva è ridotto nei confronti dei soggetti partecipanti rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 93 comma 7 del Codice e per avvalersi di tale beneficio le Ditte dovranno allegare la documentazione in corso di validità, prodotta in originale o in copia autenticata, attestante il possesso dei requisiti previsti. Il presente articolo si applica esclusivamente nell'ipotesi di contratti di fornitura, somministrazioni di beni e conferimento di servizi aventi valore complessivo, calcolato cumulativamente nel caso di affidamento di più lotti nell'ambito della stessa procedura, superiore a Euro 40.000,00 I.V.A. esclusa

#### **ART. 24 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 13.08.2010 N. 136**

Il servizio oggetto del presente capitolato speciale ricade sotto l'ambito di applicazione della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. che ha emanato, tra l'altro, norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubbliche. Come prescritto dalla richiamata normativa le parti contraenti dovranno assumere, in sede di formalizzazione del contratto e pena nullità del medesimo, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dall'esecuzione del presente servizio. Il contratto sarà automaticamente risolto nel caso in cui tutte o parte delle transazioni finanziarie derivanti dall'esecuzione del presente servizio siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a.. Al presente servizio è attribuito il codice C.I.G. indicato in oggetto. In applicazione della normativa richiamata il soggetto affidatario si impegna all'atto della comunicazione di aggiudicazione e nelle fasi di esecuzione del contratto:

- a. a comunicare a questa A.S.L., **entro il termine di sette giorni** dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, gli estremi identificativi del **conto corrente dedicato**, anche non in via esclusiva, sul quale verranno eseguite tutte le transazioni finanziarie inerenti il presente servizio, nonché le **generalità** e il **codice fiscale** delle persone delegate ad operare su di esso;
- b. a notificare all'A.S.L. AL eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato al precedente punto 1) entro il termine di sette giorni dal loro verificarsi.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituirà giusta causa di risoluzione del presente contratto in danno della parte inadempiente. Per nessuna ragione dovrà essere impiegato denaro contante a regolazione delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione del presente servizio e che tutti i pagamenti, fatte salve le deroghe previste dalla richiamata Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., avverranno a mezzo bonifico sul quale sarà apposto il codice C.I.G. indicato e utilizzando esclusivamente il predetto conto dedicato. Eventuali successive modifiche alla normativa in esame avranno effetto automatico sui rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione.

#### **ART. 25 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali forniti nel corso del procedimento di gara o raccolti dall'ASL AL sono trattati secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni:

- **TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI:** Il Titolare del trattamento di dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (di seguito "ASL AL"), con sede legale in Alessandria – Via Venezia n. 6 rappresentata dal Direttore Generale pro tempore (email: [direzione@aslal.it](mailto:direzione@aslal.it) PEC [asl@pec.aslal.it](mailto:asl@pec.aslal.it)). Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD o DPO) che può essere contattato al seguente indirizzo email: [dpo@aslal.it](mailto:dpo@aslal.it).
- **FINALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati personali degli operatori economici partecipanti (tra cui rientrano a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli anagrafici e di contatto), nonché, nei soli casi espressamente previsti da norme di legge, eventuali dati particolari previsti all'art. 10 del GDPR (relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza) sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, esclusivamente per le seguenti finalità:
  - gestione della selezione dei fornitori e del rapporto contrattuale di fornitura (albo fornitori; amministrazione di contratti, ordini, arrivi, fatture) in conformità agli obblighi di legge (fra i quali le norme in materia di Anticorruzione e Trasparenza), e
  - (eventuale) gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
- **BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO:** il conferimento dei dati degli operatori economici partecipanti, anche quelli particolari ai sensi dell'art. 10 del GDPR, non è obbligatorio ma è necessario per le finalità sopraindicate. Il trattamento dei dati personali trova pertanto le sue basi giuridiche nel contratto e nell'adempimento di obblighi di legge (art. 6, c. 1, lett. b) e c) del GDPR). Per i dati particolari ai sensi dell'art. 10, ovvero i dati giudiziari, valgono le medesime basi giuridiche sopraindicate che legittimano il trattamento dei dati personali, a condizione che il trattamento avvenga sotto il controllo dell'autorità pubblica o sia autorizzato da una norma di legge;
- **MODALITA' DEL TRATTAMENTO:** i dati degli operatori economici partecipanti alla presente procedura sono trattati con modalità cartacee e informatiche, con logiche strettamente correlate alle finalità, esclusivamente da soggetti autorizzati ed adeguatamente istruiti in tal senso dal Titolare e tenuti all'obbligo di riservatezza o da enti/imprese espressamente

nominati/e come Responsabili del trattamento. I degli operatori economici partecipanti potranno essere trattati in via diretta, indiretta e/o incidentale anche da terzi collegati all'ASL AL in ragione delle attività svolte. In ogni caso i dati degli operatori economici partecipanti sono trattati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;

- **CONSERVAZIONE DEI DATI:** i dati degli operatori economici partecipanti sono conservati negli archivi cartacei e nelle banche dati dell'ASL AL per il periodo di tempo previsto per legge a fini amministrativi e fiscali e per eventuali contenziosi nonché a fini di archiviazione, per il periodo di tempo indicato nel massimario di scarto adottato dall'ASL AL;
- **COMUNICAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI:** I dati degli operatori economici partecipanti potranno essere comunicati a terzi destinatari – Responsabili del trattamento dati o autonomi Titolari del trattamento - i cui servizi siano necessari per l'espletamento delle attività del Titolare, a fornitori dell'ASL AL nonché a soggetti pubblici, ad Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie (per l'accertamento e il perseguimento di reati), o a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle suddette finalità. I dati personali degli operatori economici partecipanti potranno essere diffusi on line su siti e pubblicazioni istituzionali. Non saranno oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo a meno che vengano contrattualizzate garanzie adeguate per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità al GDPR, né di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione;
- **DIRITTI DEGLI INTERESSATI:** in qualità di Interessato, potranno essere esercitati – nei casi indicati - i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, ed in particolare:
  - ottenere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano;
  - e in tal caso, l'accesso ai dati;
  - avere una copia dei dati trattati in forma intellegibile;
  - ottenere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione dei dati;
  - ottenere la limitazione, il blocco o la portabilità dei dati trattati;
  - opporsi al trattamento stesso per motivi connessi alla sua situazione particolare;

Per esercitare i diritti appena elencati, potrà inoltrare richiesta all'indirizzo di posta certificata dell'Azienda : [aslal@pec.aslal.it](mailto:aslal@pec.aslal.it).

Qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, potrà essere esercitato il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo seguendo le indicazioni pubblicate sul sito della stessa <https://www.garanteprivacy.it/modulistica-eservizi-online/reclamo>) o adire le opportune sedi giudiziarie (artt. 77 e 79 del GDPR).

## **ART. 26 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E DOVERE DI RISERVATEZZA**

In caso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante in qualità di "Committente" affiderà al "Contraente" attività che comportano operazioni di trattamento di dati personali disciplinati dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e dal D. Lgs.196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Qualora tali attività siano svolte per conto del "Committente", quale Titolare o Responsabile di un trattamento di dati personali, il "Contraente", avendo prestato le garanzie sufficienti prescritte dalle norme suindicate a dimostrazione della sua esperienza, capacità e affidabilità, assumerà il ruolo di "Responsabile del trattamento" in conformità all'art. 28 del GDPR.

In ogni caso, il "Contraente" nel corso della durata del contratto, e nei limiti di natura, finalità e durata delle attività di trattamento dati, delle tipologie di dati, delle categorie di interessati, oggetto del presente appalto, dovrà:

- svolgere le attività in conformità alle disposizioni previste dal Codice privacy e dal GDPR ed operare nel rispetto dei principi espressi dalle norme in materia di trattamento di dati personali,

sensibili (o particolari) e giudiziari, e in particolare dei principi di protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita (cd. “Privacy by design e by default”), nonché - in tutti i casi in cui vi ricorrono i presupposti - dei provvedimenti a carattere generale emanati dal Garante in materia di protezione dei dati personali ed in particolar modo al provvedimento relativo agli Amministratori di Sistema laddove le attività comportino mansioni riconducibili a tale figura professionale;

- adottare le misure tecniche ed organizzative finalizzate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio di distruzione, modifica o perdita anche accidentale dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche attenendosi ad istruzioni documentate fornite dal “Committente” e/o altri atti, anche successivi, integrativi del presente contratto e alle indicazioni o best practices segnalate. Se richiesto dal “Committente”, tali misure, definite in conformità all’art. 32 del GDPR tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento desumibili nel contratto, nonché, l’analisi dei rischi specifici in materia a seguito della quale sono state identificate le misure tecniche ed organizzative e, in generale il regime operativo di sicurezza adottato, devono essere condivise formalmente con il “Committente” dandone evidenza prima dell’avvio delle attività e, successivamente, ogni qualvolta viene richiesto dal “Committente”;
- redigere il registro delle attività di trattamento in conformità ai requisiti previsti all’art. 30 comma 2 del GDPR;
- non trasferire tutti o alcuni dati personali oggetto del presente contratto verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, senza autorizzazione del “Committente” e senza aver fornito indicazioni sulla base legale che legittima il trasferimento stesso;
- restituire o cancellare i dati al termine del trattamento oggetto del presente contratto sulla base delle istruzioni fornite dal “Committente”.

Il Responsabile del trattamento dovrà inoltre:

- coadiuvare ed assistere il “Committente”, nell’ambito dei servizi oggetto dell’appalto, e con le modalità dettagliate con specifici atti nel corso della durata del contratto, in tutte le attività finalizzate a garantire il rispetto del Codice privacy e del GDPR ed in particolare a soddisfare gli obblighi:
  - in materia di esercizio dei diritti degli interessati di cui agli artt da 12 a 22 del GDPR;
  - in materia di notifica delle violazioni all’Autorità Garante (cd. data breach), comunicazione delle violazioni all’interessato, valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e consultazione preventiva;
- in conformità al principio di responsabilizzazione (cd. “accountability”), fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dare evidenza del rispetto degli obblighi previsti dal Codice Privacy e dal GDPR consentendo attività di ispezione, audit o revisione o provvedendo a notificare formalmente eventuali istruzioni che violino le norme in materia di protezione dei dati;
- informare e coinvolgere tempestivamente ed adeguatamente la struttura del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD o DPO) del “Committente” in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati;
- prestare tutta la collaborazione necessaria a fronte di verifiche da parte del “Committente” o di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante o di altre pubbliche autorità competenti (informando contestualmente il “Committente” con la massima celerità).

Sarà cura del “Contraente” segnalare preventivamente il nominativo del suo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), se nominato, o della persona che sarà individuata quale Riferimento per intrattenere i rapporti con il “Committente” in merito a tutti gli aspetti relativi alla sicurezza e al trattamento dei dati.

Il “Contraente” si impegnerà altresì a garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati si siano formalmente impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria e le istruzioni dettagliate finalizzate a trattare in modo sicuro e riservato i dati affidati, custodendoli e controllandoli nel modo più appropriato, non solo all’interno della propria organizzazione ma anche nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. Il “Contraente” dovrà, anche in tale eventualità, assicurare al “Committente” che i dati e i materiali ricevano un livello di cura e protezione assolutamente adeguato a garantire i sopra accennati obblighi di riservatezza e sicurezza.

In particolare, il “Contraente” sarà autorizzato ad accedere, visionare ed utilizzare i dati contenuti nel database – o in ogni caso messi a disposizione dal “Committente” o comunque acquisiti, appresi, visionati ai fini della realizzazione degli obblighi contrattuali – solo nella misura strettamente necessaria all’adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei relativi limiti quantitativi, qualitativi e temporali.

Sarà fatto divieto di effettuare copie non autorizzate di dati e/o documenti del “Committente” o di Enti Clienti e, inoltre, alla scadenza del presente Contratto dovrà essere comunicata per iscritto a RUP o DEC l’avvenuta distruzione o cancellazione di qualsiasi dato e/o documento del quale abbia effettuato lecitamente copia o conservazione.

Il “Contraente” sarà altresì tenuto ad analoghi doveri di riservatezza, divieto di ulteriore uso, divieto di comunicazione a Terzi e di divulgazione con riferimento a:

- tutta la documentazione prodotta in adempimento alle proprie obbligazioni contrattuali;
- tutti i riscontri, gli esiti valutativi e, in generale, tutti i dati risultanti dall’applicazione degli indici interpretativi alle basi dati analizzate e/o utilizzate.

Il “Contraente” assicurerà pertanto la segretezza e la confidenzialità non solo dei dati, ma anche delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui dispone per dare esecuzione al presente Contratto d’appalto, nonché di tutta la documentazione del “Committente” o di suoi clienti. Tali doveri di riservatezza devono inoltre intendersi protratti per 10 anni.

Al contempo, anche il “Committente” assicurerà la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuto in tutta la documentazione fornita dal “Contraente”.

Nel caso di violazione degli obblighi previsti nel presente articolo, o negli atti successivi ed integrativi del presente contratto, o nel caso in cui il “Contraente” abbia agito in modo comunque difforme rispetto alle istruzioni del “Committente”, esso sarà tenuto a rispondere di ogni danno eventualmente subito dal “Committente” – ivi inclusi eventuali danni di immagine et similia – e dovrà, inoltre, manlevare il “Committente” da qualunque eventuale richiesta risarcitoria avanzata da Terzi in conseguenza di tale violazione.

Il “Committente” potrà sempre - nel caso in cui si verifichi una tale violazione - valutarne discrezionalmente il grado di gravità; qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l’ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, il “Committente” avrà quindi la facoltà di risolvere con effetto immediato il Contratto.

## **ART. 27 SPESE CONTRATTUALI**

A carico del “Contraente” sono altresì le spese comunque connesse al servizio e, in caso di soccombenza conseguente alla procedura di controllo precedentemente descritta, anche quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità delle prestazioni.

## **ART. 28 PAGAMENTO DEL SERVIZIO**

L’emissione delle fatture e il conseguente pagamento è subordinato al preventivo nulla osta sulla corretta esecuzione del servizio da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, con il quale dovranno essere concordati tutti gli interventi e al quale dovrà essere data informazione di tutte le attività svolte.

Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell'art. 4 2° comma del Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni del servizio siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture dovranno essere presentate con cadenza periodica in modalità elettronica come prescritto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 e s.m.i. e la loro trasmissione dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le cui modalità di funzionamento sono state definite con decreto ministeriale 03.04.2013 n. 55 e s.m.i.. I dati necessari per l'invio della fattura elettronica saranno comunicati successivamente all'aggiudicatario. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'Impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art. 1460 del Codice Civile, impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte della stazione appaltante.

Al termine di ogni bimestre di svolgimento dell'attività, l'aggiudicatario presenterà al Direttore dell'esecuzione lavori coinvolto in merito una scheda riepilogativa bimestrale degli interventi effettuati, controfirmata dal suddetto D.E.C. tale scheda riepilogativa dovrà essere allegata alla fattura quale giustificativo.

La S.C. E.L.A.P., previa effettuazione delle verifiche di competenza, si obbliga a trasmettere la cosiddetta scheda riepilogativa, vistata per approvazione, entro 30 giorni dalla presentazione della stessa agli uffici amministrativi dell'ASL per i pagamenti di competenza che avverranno nel mese successivo a quello dell'attività prestata.

#### **ART.29 FIRMA DEL CONTRATTO**

In caso di determinazione della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario che si rifiuti di firmare il contratto o che tenga un comportamento dilatorio incorre nella perdita del deposito cauzionale, se richiesto, e del servizio aggiudicato senza necessità di pronuncia giudiziaria.

#### **ART. 30 SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA FORNITRICE**

In caso di morte del fornitore le obbligazioni derivanti dal contratto saranno adempiute dagli eredi di lui soltanto se la Stazione Appaltante ne avrà dato esplicito consenso. Parimenti, occorre il consenso esplicito della Stazione Appaltante. in caso di cessione del soggetto affidatario, di cessione del prodotto o cambio della ragione sociale. La Ditta subentrante nel contratto non potrà apportare alcuna variazione alle condizioni economiche del servizio, fatti salvi i casi di condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

#### **ART. 31 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa comunitaria, nel Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. oltre che nel Codice Civile.

#### **ART. 32 CONTRASTO DI NORMATIVE**

Circa le indicazioni del materiale offerto, delle quantità e del confezionamento, in caso di difformità o di contrasto tra il capitolato speciale e lo schema di offerta si applica quanto prescritto dallo schema di offerta. In caso di contrasto tra i dati registrati sulla piattaforma MEPA ed il Capitolato Speciale di gara si applicherà quanto indicato nel Capitolato Speciale di gara.

#### **ART. 33 NORME FINALI**

Non saranno ammesse offerte condizionate o per terzi da nominare. La presentazione delle offerte sulla base dell'invito trasmesso dalla Stazione Appaltante implica, per i soggetti partecipanti, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole, norme e condizioni contenute nel presente Capitolato Speciale. Dovranno essere specificatamente approvate per scritto le condizioni previste dal disposto di cui all'art.1341 del Codice Civile contenute nel presente capitolato speciale. L'accettazione incondizionata e senza riserva delle clausole di cui all'art.1341 del Codice Civile di intende soddisfatta mediante la doppia sottoscrizione prescritta in calce al presente capitolato speciale. L'I.V.A. nelle aliquote previste dalla normativa vigente è a carico delle Amministrazioni aderenti. Non sono opponibili intese a qualsiasi titolo e con chiunque verbalmente intercorse.

#### **ART. 34 FORO COMPETENTE**

Le parti contraenti riconoscono come esclusivo Foro competente per qualsiasi controversia avanti al Giudice Ordinario quello di Alessandria.

**DOCUMENTO DA SOTTOSCRIVERE DIGITALMENTE  
DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  
PARTECIPANTE**